D.G.R. 3 febbraio 2011, n. 152 (1).

<u>L.R. n. 6/2003, art. 12</u>, comma 1-ter; aggiornamento, per l'anno 2011, del limite della situazione economica per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 2011, n. 7.

## La Giunta regionale

Visto l'*articolo 12, comma 1-ter della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) il quale dispone che, per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000,00 euro;

Atteso che il succitato comma 1-ter è stato inserito dall'*articolo 38, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16* (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

Atteso che il medesimo comma 1-ter prevede che il limite di 25.000,00 euro venga aggiornato annualmente con Delib.G.R. sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo;

Vista la *Delib.G.R. 28 gennaio 2010, n. 121*, con la quale è stato aggiornato in 25.250,00 euro, per l'anno 2010, il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'*articolo 3 della legge regionale n. 6/2003*;

Ritenuto necessario adeguare, per l'anno 2011, il suddetto limite di 25.250,00 euro utilizzando l'indice di riferimento relativo allo stesso mese dell'anno successivo a quello utilizzato per l'aggiornamento di cui alla *Delib.G.R. n. 121/2010*;

Vista la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) relativa al mese di dicembre 2010 rispetto al mese di dicembre 2009, individuata dall'ISTAT nella misura dell'1,9 per cento;

Accertata conseguentemente in 479,75 euro la variazione del summenzionato limite di 25.250,00 euro per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'*articolo 3 della legge regionale n.* 6/2003;

Accertato in 25.729,75 euro il limite, aggiornato per l'anno 2011, per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'*articolo 3 della legge regionale n. 6/2003*;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

all'unanimità,

De		

1. È aggiornato in 25.729,75 euro, per l'anno 2011, il limite per l'accesso sovvenzionata di cui all' <i>articolo 3 della legge regionale n. 6/2003</i> .	agli interventi di edilizia